

AREA
AFFARI ISTITUZIONALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0006201
del 31/01/2013
classif. I/1

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
- Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
- Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
- Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca
- Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Al Presidente del Polo Museale
- Al Direttore del Polo Museale
- Al Presidente del Centro InfoSapienza
- Ai Direttori di Biblioteca
- Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
- Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
- Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
- Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
- Ai Direttori delle Aree:
 - Supporto strategico e comunicazione
 - Supporto alla ricerca
 - Offerta formativa e diritto allo studio
 - Servizi agli studenti
 - Internazionalizzazione
 - Contabilità, finanza e controllo di gestione
 - Risorse umane
 - Gestione edilizia
 - Affari legali
 - Patrimonio e servizi economici
 - Organizzazione e sviluppo



-
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la
Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (suppl. ord.) è stata pubblicata la legge n. 221/2012 di conversione del decreto-legge n. 179/2012. Il decreto-legge è in vigore dal 20 ottobre 2012. La legge di conversione è in vigore dal 19 dicembre 2012.

Nella presente circolare si darà conto delle disposizioni del decreto-legge n. 179/2012, come modificato dalla legge di conversione, che risultano applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area “Pubbliche Amministrazioni” ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001, o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle numerose disposizioni previste dalla legge che risultano di immediata e diretta applicazione per le strutture interessate.

Articolo 1, comma 2 (Documento digitale unificato)

L'articolo 1, comma 2, detta disposizioni in materia di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico.

Articolo 4 (Domicilio digitale del cittadino)

L'articolo 4 prevede che il cittadino possa dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata quale proprio **domicilio digitale** (comma 1).



Il domicilio digitale è conservato presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente, che lo rende disponibile a tutte le amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, tramite servizi di accesso telematico (comma 2).

Il comma 3 rinvia la definizione delle modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini a un decreto interministeriale, da adottarsi sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

Dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista ex lege una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche per quanto concerne i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non potrà produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario, e l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientrerà tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti in mancato assolvimento di obblighi di pubblicazione, tra cui quelli relativi alla PEC (comma 4).

Il comma 4-bis prevede che, in assenza del domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni verso i cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, e inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa a mezzo stampa.

Ai sensi del comma 4-ter le predette disposizioni soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente, a condizione che la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso



l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il successivo comma 4-*quater*, infine, stabilisce che le modalità di predisposizione della copia analogica di cui sopra soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-*ter*, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale (documenti amministrativi informatici), salvi i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

Articolo 6, commi 1 e 2 (Trasmissione di documenti per via telematica; sottoscrizione di accordi tra amministrazioni)

Il comma 1 prevede che tanto la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni (ivi comprese le università) e tra queste e privati, quanto il mancato avvio del procedimento di trasmissione di atti e istanze per via telematica da parte del titolare dell'ufficio, determinino responsabilità amministrativa e dirigenziale.

Il medesimo comma 1 estende ai gestori di servizi pubblici le previsioni vigenti circa le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica nonché circa l'obbligo di pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, incombando alle amministrazioni l'obbligo di rendere noti al pubblico i tempi di risposta.

Il comma 2 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano sottoscritti con firma digitale, a pena di nullità, gli accordi conclusi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Articolo 6, commi 3 e 4 (Stipula dei contratti pubblici)

I commi 3 e 4, nel modificare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) in tema di contratto amministrativo, da un lato - con l'espressione "a pena di nullità" - uniforma la disciplina del Codice dei contratti alla previgente normativa di contabilità pubblica (ponendo termine ad un'incertezza interpretativa sul requisito della forma scritta *ad substantiam*, che aveva reso necessaria anche l'espressione di un parere apposito da parte della



competente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici); dall'altro lato, precisa che la "forma elettronica" del contratto non è alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità.

Dal nuovo testo della disposizione del Codice dei contratti, quindi, si ricava che dal 1° gennaio 2013 la stipula conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:

- a) l'atto pubblico notarile informatico;
- b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) la scrittura privata con modalità elettronica.

Articolo 7 (Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)

Sulla disposizione in esame si fa rinvio alla specifica circolare dell'Area Organizzazione e Sviluppo n. 76178 del 14.12.2012, pubblicata sul sito web della Sapienza all'indirizzo:

<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/circolari/Circolare0076178.pdf>.

Articolo 9 (Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)

L'articolo 9 reca varie modifiche al Codice dell'amministrazione digitale e ad altre leggi.

Le lettere 0a) e 0b) del comma 1 modificano l'articolo 21 (Documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del Codice, precisando che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Viene inoltre specificato che gli atti per i quali la legge prevede il requisito della forma scritta soddisfano comunque tale requisito se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

La lettera 0c) introduce la possibilità di apporre sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici un contrassegno, che sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico o verificare la corrispondenza dello stesso alla copia analogica.



Il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 52 del Codice recante "Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni".

Secondo il comma 1 del nuovo articolo 52, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni (ivi comprese le Università) nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. **Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.**

Tra i parametri di valutazione della prestazione dei dirigenti rientrano le attività volte ad assicurare l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 1, lettera b), dell'articolo in commento sostituisce le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del "Codice dell'amministrazione digitale".

Il nuovo testo definisce in maniera più particolareggiata i dati di tipo aperto, fornendone le seguenti definizioni e caratteristiche: a) formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e



private, in formati aperti, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione; l'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce nel testo dell'articolo 1, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, recante "Definizioni", la definizione di riutilizzo dei dati - quale "uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36".

Il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che, in sede di prima applicazione, la pubblicazione dei regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, avvenga entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Per quanto concerne i documenti ed i dati già pubblicati, i termini sono stabiliti in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 4 reca varie modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).

In particolare la lettera a) stabilisce che, in aggiunta ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, della predetta legge, che definisce il campo di applicazione soggettiva della legge, ai "soggetti erogatori" si aggiungano tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

La lettera b) apporta un'integrazione all'articolo 4 (recante "Obblighi per l'accessibilità"), commi 4 e 5 della citata legge n. 4/2004. Il comma 4 di tale ultima disposizione stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. In base alla modifica ora apportata, si stabilisce che all'Agenzia per l'Italia digitale sia attribuito il compito di stabilire le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa



internazionale. Si prevede inoltre che i datori di lavoro pubblici provvedano all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Il comma 6 apporta ulteriori modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, inserendo alcune definizioni non ancora previste nella normativa vigente.

In particolare, la lettera a) prevede il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione; la lettera b) introduce l'accessibilità alle tecnologie assistive, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 4/2004 relativamente al processo di formazione nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; la lettera c) introduce il criterio di accessibilità dei documenti indipendentemente dalla condizione di disabilità personale; la lettera d) assicura il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche per quanto attiene alla messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per via telematica dell'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà; la lettera e) assicura che le informazioni contenute sui siti siano conformi, accessibili e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. Infine in base alla lettera f), il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità è garantito anche con riferimento alle regole tecniche dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

I commi 6-*bis* e 6-*ter* specificano che la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale deve essere effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione nonché di accessibilità; stabiliscono altresì che il mancato rispetto di tali principi è un parametro rilevante ai fini della valutazione della responsabilità dei dirigenti.

In base al comma 7 dell'articolo in questione, ogni anno, entro il 31 marzo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente nonché lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le



modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti individuati come responsabili.

Secondo le previsioni del comma 8, i "soggetti interessati", qualora rilevino inadempienze relative all'accessibilità dei servizi erogati dai "soggetti erogatori", quali definiti dall'articolo 3, comma 1, della già citata legge n. 4/2004 sul telelavoro (come modificato dal comma 4, lettera a) dell'articolo 9 in commento), devono produrre una formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Nell'ipotesi in cui l'Agenzia reputi fondata la segnalazione, richiede alle amministrazioni interessate di provvedere all'adeguamento dei servizi entro un termine non superiore a 90 giorni.

Infine, il comma 9 stabilisce che **le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrino tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti pubblici.** Prevede, inoltre, una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi.

Articolo 9-bis (Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione)

L'articolo 9-bis reca ulteriori modifiche all'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale in tema di acquisizione di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 1 dell'art. 68 viene riscritto inserendovi il richiamo ai principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica che devono presiedere alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico volta all'acquisto di programmi informatici o parti di essi da parte delle amministrazioni pubbliche **(ivi comprese le Università)**. Tra le soluzioni disponibili sul mercato, oltre a quelle già previste vengono indicati i **software** fruibili in modalità *cloud computing* e i **software** di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.



Il comma 1-*bis* prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'acquisto di programmi informatici, secondo le procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, effettuano una ulteriore valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di *software* acquisito.

Il comma 1-*ter* stabilisce che, ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico di cui sopra risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a *software* liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

Articolo 10 (Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)

I commi da 1 a 4 recano disposizioni in merito al fascicolo elettronico dello studente, che sarà predisposto a decorrere dall'anno accademico 2013-2014 da parte di tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute. Il fascicolo conterrà tutti i documenti e i dati inerenti alla carriera dello studente, sarà alimentato anche dall'anagrafe nazionale degli studenti e favorirà la mobilità sia nazionale, che internazionale dello studente.

Ai sensi del comma 5, in relazione a quanto disposto dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011 (verifica delle autodichiarazioni), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle



informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università.

Il comma 7 prevede che le università possano accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università-ISEEU.

Il comma 8 dispone che l'anagrafe nazionale degli studenti, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università, siano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli studenti dovrà essere alimentata anche dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.

Articolo 15, commi 1-2 (Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 sostituisce integralmente l'art. 5 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Devono attenersi alle disposizioni relative ai pagamenti elettronici i soggetti identificati come "pubblica amministrazione" secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **(ivi comprese le università)**, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Inoltre, sono assoggettati alle medesime disposizioni i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, i quali, per la gestione dei pagamenti, possono ricorrere anche all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La lettera a) precisa le attività da porre in essere. **E' imposto l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali e di specificare nelle richieste di pagamento le informazioni di seguito elencate:**



- 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;**
- 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.**

La lettera *b*) prevede che i soggetti sopradetti possano avvalersi di prestatori di servizi di pagamento individuati mediante gli strumenti forniti dalla Consip o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Ciò consente ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo relativo all'operazione effettuata, procede a riversarlo al tesoriere dell'ente e lo registra in apposito sistema informatico, con l'indicazione di appositi codici identificativi, nonché dei codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria o dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, con proprio decreto disciplini l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili.

Articolo 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

Ai sensi del comma 4, nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (ivi comprese le Università), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di



notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie.

Il comma 5 stabilisce che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale.

Il comma 12 prevede poi che, **al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (ivi comprese le Università), debbano comunicare al Ministero della giustizia, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.** L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Articolo 20 (Comunità intelligenti)

L'articolo 20 in esame affronta il ruolo e il funzionamento delle cosiddette 'comunità intelligenti' (senza tuttavia definirle). In generale, secondo le definizioni correnti nella dottrina, si può indicare come 'comunità intelligente' una comunità nel cui territorio le tecnologie dell'informazione vengono usate consapevolmente per migliorare significativamente la qualità della vita e del lavoro degli abitanti.

La norma descrive le caratteristiche e delinea la *governance* di quella che viene definita architettura informativa nazionale, l'insieme di strutture, procedure e soggetti deputati ad attuare i principi di interoperabilità e condivisione nella gestione del patrimonio informativo delle comunità intelligenti in Italia.

La responsabilità di coordinare il processo è attribuita all'Agenzia per l'Italia digitale. Essa interviene attraverso il collegamento delle iniziative svolte dalle amministrazioni pubbliche, la definizione di standard tecnici di interoperabilità e la costruzione e il mantenimento di piattaforme atte alla diffusione, riuso e riutilizzo di dati e applicativi, modelli e processi, soluzioni ed esperienze progettuali.

Nel caso specifico delle comunità intelligenti il descritto ruolo di coordinamento viene assegnato all'Agenzia. I compiti assegnati all'Agenzia sono: *a)* predisporre il Piano nazionale delle comunità intelligenti, individuando ogni anno gli obiettivi per lo sviluppo e il progresso del paradigma; *b)* predisporre il rapporto nazionale delle comunità intelligenti come documento consuntivo delle attività annuali; *c)* definire, aggiornandole periodicamente, le linee guida recanti standard



tecnici e procedurali per accompagnare le amministrazioni nel processo di condivisione, riuso e riutilizzo.

I commi 2 e 3 istituiscono e definiscono le funzioni del Comitato tecnico delle comunità intelligenti. Tale organo - anche in ragione della sua composizione, che prevede membri designati dal Governo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dal mondo accademico e esperti - collabora alla stesura dei documenti programmatici e, in generale, alla realizzazione della strategia nazionale. Il ruolo del Comitato tecnico è duplice: supportare l'Agenzia nella definizione del contesto tecnologico più adatto alla diffusione efficace e efficiente del modello delle comunità intelligenti in Italia e procedere alla valutazione dell'efficacia delle politiche attuate. Il Comitato partecipa inoltre alla stesura dello Statuto della cittadinanza intelligente (comma 4). Questo documento, redatto congiuntamente dall'Agenzia e dal Comitato tecnico, rappresenta il documento fondativo dei diritti e dei doveri dei cittadini delle comunità intelligenti e ha lo scopo di promuovere la realizzazione di un modello in grado di garantire crescita economica e progresso civile. Nello Statuto sono anche riportati i protocolli specifici che le amministrazioni s'impegnano a firmare per avvalorare in modo concreto il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale delle comunità intelligenti fissato e periodicamente aggiornato dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il comma 5 prescrive che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte stabiliscano le modalità e i tempi con cui si svolgono le attività di consultazione pubblica - anche per via telematica - al fine di permettere agli interessati di partecipare in modo attivo al processo di diffusione delle comunità intelligenti sul territorio nazionale.

Il comma 10 istituisce la piattaforma del riuso degli applicativi e delle soluzioni informative delle comunità intelligenti, nella quale le amministrazioni pubbliche possono trovare un insieme di strumenti abilitanti la pratica del riuso, indicazioni su formati e processi standard per l'indicizzazione e condivisione degli applicativi e le istruzioni sugli standard aperti e le regole da adottare per promuovere l'interoperabilità tra i sistemi. Il Governo afferma, inoltre, che allo scopo di promuovere la diffusione di un nuovo modello di sviluppo basato sulla cooperazione e la condivisione delle conoscenze *software*, le amministrazioni



possono utilizzare la piattaforma del riuso come strumento di sviluppo cooperativo con altre amministrazioni, imprese e cittadini.

Il comma 11 descrive la piattaforma, o catalogo, dei dati e dei servizi informativi delle comunità intelligenti le cui funzioni sono: la catalogazione dei dati e dei servizi informativi al fine di creare una mappa nazionale delle risorse disponibili, la definizione di standard tecnici per i servizi di esposizione dei dati e il coordinamento del processo di elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati. Inoltre è compito della piattaforma, e di conseguenza dell'Agenzia che la gestisce, promuovere l'utilizzo innovativo del patrimonio informativo pubblico e la realizzazione di nuovi servizi attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative.

Il comma 16 sottolinea l'importanza dell'inclusione di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate nella progettazione e realizzazione delle comunità intelligenti. Oltre a offrire una definizione di inclusione, in questo articolo sono riportati gli obblighi che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte devono rispettare per progettare comunità realmente inclusive, le modalità con cui saranno rilevati i parametri di accessibilità e le eventuali sanzioni relative. Principi fondanti del Piano nazionale delle comunità intelligenti (PNCI) e dello Statuto delle comunità intelligenti sono l'inclusione intelligente, consistente nella capacità di fornire servizi e informazioni fruibili senza discriminazioni anche dai soggetti deboli o svantaggiati, e l'accessibilità dei sistemi informatici ai disabili, come prescritto dalla legge n. 4/2004.

Articolo 33, comma 4-ter (Delegazione di pagamento a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti delle università)

Il comma 4-ter prevede che, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, le università possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. A tal fine, l'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Con la norma in esame si estende alle Università, con disciplina sostanzialmente analoga, il particolare meccanismo di garanzia già vigente con riferimento ai contratti di finanziamento a favore degli enti territoriali.



L'ultimo periodo del comma 4-ter dispone inoltre che **le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.**

Il comma 4-ter mantiene altresì fermo il rispetto del limite massimo alle spese di indebitamento, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Si ricorda in merito, con riferimento all'indebitamento delle università, che l'articolo 6 del D.Lgs. n. 49/2012 - recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli atenei – stabilisce, preliminarmente, che le università statali possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per finanziare le spese di investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18, della L. n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Il limite massimo alle spese per l'indebitamento è fissato nella misura del 15% dell'indicatore di indebitamento degli atenei. Al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 49/2012 prevede che gli atenei che presentano un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio. Se il valore dell'indicatore è superiore al 10 per cento, gli atenei possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio, ma solo subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria.

Articolo 33-bis (Modifica al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti con riguardo al requisito della cifra d'affari realizzata)

L'articolo 33-bis, aggiungendo il comma 19-bis all'art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), prevede che, sino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.



Articolo 33-ter (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)

L'articolo 33-ter prevede l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. **Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nonché di aggiornare annualmente i dati identificativi. Dall'inadempimento anche di uno solo dei due obblighi prescritti deriva sia la nullità degli atti adottati che la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.**

Il comma 2 demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la definizione, con propria delibera, delle modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica.

Articolo 33-quinquies (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

L'articolo 33-quinquies proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'art. 77, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Articolo 34, comma 27 (Servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 27 modifica l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge, n. 95/2012, eliminando una condizione ivi prevista per l'affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni dell'acquisizione di beni e servizi strumentali. La condizione soppressa riguardava il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui.

Per effetto del venir meno della condizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, sulla base della sola condizione del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*.



Articolo 34, comma 35 (Spese per la pubblicazione dei bandi)

Il comma 35 dell'articolo 34 pone a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. In particolare, si stabilisce che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici siano rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Musto D'Amore